



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 25 gennaio 2022
(OR. en)

5283/22

Fascicolo interistituzionale:
2022/0011 (NLE)

LIMITE

CORLX 20
CFSP/PESC 34
RELEX 35
COASI 11
COARM 9
CONUN 14
FIN 21

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE)
n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate
persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in
Afghanistan

REGOLAMENTO (UE) 2022/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica il regolamento (UE) n. 753/2011
concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese
e entità in considerazione della situazione in Afghanistan**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2011/486/PESC del Consiglio, del 1° agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan¹,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

¹ GU L 199 del 2.8.2011, pag. 57.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio¹ attua le misure restrittive adottate nel quadro delle Nazioni Unite.
- (2) Il 22 dicembre 2021 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2615 (2021) (UNSCR 2615 (2021)). Tale risoluzione introduce segnatamente una nuova deroga alle misure restrittive applicabile all'assistenza umanitaria e alle altre attività di sostegno al soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali in Afghanistan.
- (3) Il ... gennaio 2022 Il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/...²⁺ che modifica la decisione 2011/486/PESC conformemente alla UNSCR 2615 (2021).
- (4) Poiché tali modifiche rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 753/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ Regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1° agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 1).

² Decisione (PESC) 2022/... del Consiglio, del ..., che modifica la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (GU L ... del ..., pag. ...).

⁺ GU: inserire la data di adozione e il numero di riferimento e completare la corrispondente nota a piè pagina per la decisione di cui al documento ST 5281/22.

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (UE) n. 753/2011 è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari per garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria e altre attività di sostegno al soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali in Afghanistan o per sostenere tali attività."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente
